

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Interventi per il controllo e la prevenzione degli  
inquinamenti".

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale:

"Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti"

Il Consiglio Regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, per una efficace azione di prevenzione e difesa dagli inquinamenti, attua con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge la razionale organizzazione di adeguate strutture tecniche.

Art. 2

E' istituito presso la Regione Puglia il Centro Regionale Controllo Ambiente con lo scopo di raccoglie-re, elaborare e organizzare i dati relativi agli inquinamenti dell'ambiente di vita e di lavoro.

Per far fronte alle esigenze di impianto e di primo funzionamento, è destinato al Centro Regionale Con-trollo Ambiente personale dipendente dalla Regione, con le modalità previste dall'art. 69 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Con successiva legge saranno dettate norme sull'ordinamento degli Uffici, sul numero e sulle qualifiche del personale da assegnare al Centro medesimo.

Art. 3

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'Ambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili all'aggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

- a) la registrazione dell'inquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;
- b) la registrazione dell'inquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge n. 615 del 13 luglio 1966;
- c) la registrazione dell'inquinamento del suolo;
- d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio;
- e) i rapporti con gli Enti Pubblici interessati.

Il Piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti Pubblici e di controllo sulle industrie.

Art. 4

Per l'attuazione dei compiti stabiliti dall'art. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di base.

Art. 5

Il Piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interven

ti compatibili con i fini della presente legge.

Art. 6

Allo scopo di dotare i laboratori di Igiene e Profilassi della attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni Provinciali contributi per l'acquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui all'art. 3.

I contributi saranno corrisposti in un'unica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti l'avvenuto acquisto delle apparecchiature.

Art. 7

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, determinati per l'anno 1974 in L. 350.000.000= si farà fronte con parte della disponibilità di cui al Cap. 324/2 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dello esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato "interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti".

Art. 8

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore  
il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

E' estratto del verbale della seduta dell'8/4/1975  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Region-  
nale.

IL PRESIDENTE  
Finocchiaro